



**COMUNE DI ROCCAMENA**  
(Città Metropolitana di Palermo)

\*\*\*\*\*

Via Umberto I n. 173 – 90040 Roccamena (PA)  
Centralino 091/8469011 fax 091/8469027

e-mail: [info@comunediroccamena.it](mailto:info@comunediroccamena.it) – pec: [protocollo@pec.comune.roccamena.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.roccamena.pa.it)  
[C.F. 84000270821](http://C.F.84000270821) [P.I. 02970820821](http://P.I.02970820821)

**PROT. N. 354 DEL 15.01.2023**

**Al Sindaco  
Alla Giunta Municipale  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
All'OIV  
All'Organo di Revisione Contabile  
Ai Responsabili di Settore  
All'Ufficio di Segreteria  
All'Ufficio Messi**

**Oggetto: Referto sul controllo successivo di regolarità amministrativa – I° semestre 2022.**

La presente relazione ha lo scopo di descrivere le risultanze dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta, in attuazione dell'art. 3 del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012, degli artt. 147 e 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale del sistema dei controlli interni adottato con deliberazione del C.C. n. 17 del 23/7/2013, che all'art 9 ha disposto una cadenza periodica dei controlli interni almeno semestrale.

Atteso che l'art. 9 della norma regolamentare sopra riportata non individua le percentuali "minime" da sottoporre a controllo, la scrivente, con proprio atto organizzativo, adottato con provvedimento prot. N. 10109 del 15.11.2022, inviato a mezzo protocollo informatico interno in pari data, il controllo successivo inerente al I° semestre 2022 si è svolto sulle seguenti tipologie di atti adottati nel semestre di riferimento:

1. 10% delle determinazioni a contrarre, comprensive di tutti gli allegati;
2. 100% delle determinazioni recanti impegni di spesa/affidamenti diretti di servizi, forniture e lavori;

3. 10% delle determinazioni con impegno di spesa;
4. 10% delle determinazioni di liquidazione di spesa;
5. 10% determinazioni accertamento delle entrate
6. 10% dei contratti stipulati, senza l'intervento del Segretario Comunale, conclusi mediante scrittura privata autenticata;
7. 10% delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
8. 10% dei provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio (procedimenti dell'edilizia e del commercio).

Con riguardo a ciascuna tipologia sopra elencata si è proceduto alla preventiva selezione degli atti da controllare, applicando la tecnica di campionamento c.d. per randomizzazione semplice, ovvero estraendo a sorte, per ciascuna "unità di popolazione", la percentuale corrispondente di atti da sottoporre a controllo. Le operazioni di campionamento testè descritte sono state effettuate separatamente con riguardo agli atti adottati nel semestre di riferimento da ciascun Settore (massima articolazione organizzativa) dell'ente, al fine di assicurare l'equo e imparziale svolgimento dell'attività di controllo, come da verbale del 05.12.2022, trasmesso con nota prot. 10776 del 06.12.2022.

Poste le sommarie premesse di cui sopra, la presente relazione sarà articolata in due parti, e rispettivamente:

- Breve esposizione della metodologia usata;
- Analitica esposizione dei risultati delle verifiche distinguendo per tipologie di atti.

Il controllo è stato svolto tenuto prioritariamente conto della sua natura "collaborativa" e della sua principale finalizzazione al "miglioramento della qualità degli atti amministrativi, attraverso l'aggiornamento continuo e la costruzione di un sistema di regole condivise a livello di ente per l'adozione di atti dello stesso tipo, anche attraverso la sollecitazione, in presenza dei relativi presupposti, dell'esercizio del potere di autotutela.

Le risultanze dell'attività di controllo sono state riportate, analiticamente e per ciascun atto controllato, nelle apposite schede-griglie di valutazione come predisposte, per ciascuna tipologia di atto soggetto a controllo e che sono depositate agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale.

L'attività di verifica è stata svolta in relazione ai parametri di riferimento generali del controllo successivo come disciplinati dalla normativa vigente e dal regolamento comunale sui controlli interni e consistenti segnatamente in:

- Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti adottati;
- Rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile;
- Conformità agli atti di programmazione, di indirizzo e direttive interne;

In relazione poi a ciascuna tipologia di atti sottoposta a controllo, l'attività di verifica è stata condotta tenuto conto degli ulteriori sub-parametri come individuati dall'atto organizzativo richiamato in premessa, ovvero:

1. Con riguardo agli atti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture: adeguata motivazione in ordine alla procedura (aperta, ristretta, negoziata) prescelta in applicazione delle norme vigenti; puntuale osservanza delle norme per gli affidamenti diretti; distinzione tra affidamento di incarichi professionali e appalti di servizi; rispetto della normativa applicabile in materia di convenzioni CONSIP e mercato elettronico; verifica dei requisiti dell'operatore economico selezionato;
2. Con riguardo ai contratti: rispetto della normativa applicabile in materia di forma dei contratti delle pubbliche amministrazioni; rispetto della relativa normativa fiscale, presenza di tutti gli elementi essenziali.
3. Con riguardo ai provvedimenti di concessione, autorizzazione e provvedimenti analoghi: rispetto dei tempi del procedimento, completezza dell'attività istruttoria.
4. Con riguardo a tutti gli atti oggetto del controllo: presenza di tutti gli elementi costitutivi del provvedimento (premessa, narrativa, motivazione, deliberato); chiarezza e correttezza della terminologia giuridica utilizzata; chiara ed esatta indicazione delle fonti normative richiamate e applicate; corretta osservanza della normativa in tema di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013 e al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; corretta osservanza della normativa anticorruzione di cui alla legge 190/2012 e al Piano triennale di prevenzione della corruzione; assenza di cause di conflitto di interessi, corretta osservanza delle norme interne in materia di obbligo di astensione.

Poste le superiori premesse, si rammenta che, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del succitato regolamento: *"Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati e il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente"*.

In linea generale, a livello di tutti i Settori, si rileva quanto segue:

**Preliminarmente si sottolinea che si è verificato che nessun settore procede ad effettuare l'accertamento delle entrate di propria competenza. Per cui si invitano tutti i capisettore ad attivare tali procedimenti nel momento in cui l'ente dovesse introitare risorse che riguardano la competenza gestionale di un capo settore.**

- In relazione alla materia dei contratti pubblici, si è riscontrato che i Responsabili di Settore hanno richiamato la normativa di cui al D.L.76/2020, convertita con legge n. 120/2020, e rafforzata dal D.L. 77/2021, che "deroga" all'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 con decorrenza dal 17.07.2020 e fino al 30.06.2023. Sebbene in nessun caso si neghi la possibilità di utilizzo delle "procedure tradizionali" di cui all'art. 36 comma 2 dell'art. 157 co. 2 del d.lgs. 50/2016, tuttavia – trattandosi di procedure maggiormente articolate rispetto a quelle previste dal legislatore emergenziale – possono avere l'effetto di aggravare la procedura di affidamento. Sul punto, si vedano i pareri MIMS n. 705/2020, n. 735/2020, n. 893/2021 nonché il parere ANAC n. 13/2022. Più in generale, si raccomanda un maggiore sforzo motivazionale in ordine alla tipologia di procedura di affidamento prescelta.

Si è registrato, da parte del settore tecnico, soprattutto servizio urbanistica, ma anche dal servizio lavori pubblici, un uso anomalo dell'istituto della proroga contrattuale prevista dal codice degli appalti all'art.106, comma 11, in totale

inosservanza dei principi di efficacia e tempestività enunciati dall'art. 2 del d.lgs. 163/2006 oggi riprodotti dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016, dei principi di concorrenzialità e di par condicio, nonché del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, come enunciato dalla giurisprudenza prevalente e dalla stessa ANAC con deliberazione n 412/22. Si dirà meglio di seguito.

- In relazione alla materia del conflitto di interessi, si registra un'attenta applicazione della normativa in ordine alla attestazione della assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e della vigente normativa regionale, sia da parte dei Responsabili di procedimento che dei responsabili di provvedimento finale.
- In tutte le determinazioni di impegno si è rilevato il mancato riferimento all'art. 183, comma 5, del TUEL, in alcuni provvedimenti il mancato riferimento all'art. 163, comma 3 del TUEL in caso di esercizio provvisorio con riferimento al limite dei dodicesimi di stanziamento di bilancio, e all'art. 163, comma 2, del TUEL in caso di gestione provvisoria, con le limitazioni e le deroghe ammissibili per legge.
- Si è rilevata altresì in taluni atti la omessa attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013. Sul punto si raccomanda una puntuale osservanza dei dettami normativi in materia.

Per il resto, ci si riserva di formulare direttive e circolari per migliorare il livello qualitativo degli atti per renderli maggiormente aderenti ai dettati normativi e regolamentari vigenti.

Posti i suddetti rilievi di ordine generale, si dà atto, con riferimento a ciascun Settore e a tipologia di atti sottoposta a controllo, come da estrazione del 06.12.2022, della seguente relazione:

## **SETTORE SEGRETERIA/AFFARI GENERALI**

### **Determine estratte**

- **determinazioni a contrarre: reg. gen. n. 84 del 23.02.2022.** Rilievo: manca riferimento all'art. 183, comma 5, del TUEL di riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata. Manca riferimento all'art. 163, comma 5, del TUEL relativo all'esercizio provvisorio e al limite dei dodicesimi di bilancio o eventuale deroga. Manca riferimento alla forma del contratto da stipulare ex art. 32, comma 14, del codice appalti.
- **determinazioni con impegno di spesa: reg. gen. n. 53 del 24.01.2022.** Rilievo: manca riferimento all'art. 183, comma 5, del TUEL di riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata. Manca riferimento all'art. 163, comma 5, del TUEL relativo all'esercizio provvisorio e al limite dei dodicesimi di bilancio o eventuale deroga.
- **determinazioni di affidamento diretto 100% :**
  - **racc. gen. n. 5 del 13.01.2022** – Osservazioni: manca riferimento alla modalità di affidamento - mancano riferimenti all'art. 183, comma 5, e 163 comma 5 del TUEL

- di deroga ai dodicesimi – Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
- **Racc. gen. n. 6 del 13.01.2022** - Osservazioni: manca riferimento alla modalità di affidamento - manca riferimento all'art. 183, comma 5 del TUEL – Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
  - **Racc. gen. n. 54 del 02.02.2022** - Osservazioni: manca riferimento alla modalità di affidamento - manca riferimento all'art. 183, comma 5 del TUEL – Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
  - **Racc. gen. n. 79 del 17.02.2022** - Osservazioni: manca riferimento alla modalità di affidamento - mancano riferimenti all'art. 183, comma 5, e 163 comma 5 del TUEL di deroga ai dodicesimi – Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
  - **Racc. gen. n. 82 del 23.02.2022** - Osservazioni: manca riferimento alla modalità di affidamento - mancano riferimenti all'art. 183, comma 5, e 163 comma 5 del TUEL di deroga ai dodicesimi – Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
  - **Racc. gen. n. 83 del 23.02.2022** - Osservazioni: manca riferimento alla modalità di affidamento - mancano riferimenti all'art. 183, comma 5, e 163 comma 5 del TUEL di deroga ai dodicesimi – Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
  - **Racc. gen. n. 115 del 09.03.2022** - Osservazioni: mancano riferimenti all'art. 183, comma 5, e 163 comma 5 del TUEL di deroga ai dodicesimi. Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
  - **Racc. gen. n. 240 del 26.05.2022** - Osservazioni: manca riferimento alla modalità di affidamento e art. 17 codice appalti - manca riferimento all'art. 183, comma 5 e 163 comma 5 del TUEL – Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
  - **Racc. gen. 268 del 15.06.2022** - Osservazioni: manca riferimento alla modalità di affidamento e art. 17 codice appalti - manca riferimento all'art. 183, comma 5 e 163 comma 5 del TUEL – Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
  - **Racc. gen. n. 269 del 15.06.2022** - Osservazioni: manca riferimento alla modalità di affidamento e art. 17 codice appalti - manca riferimento all'art. 183, comma 5 e 163 comma 5 del TUEL – Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
  - **Racc. gen. n. 293 del 30.06.2022** - Osservazioni: manca riferimento alla modalità di affidamento - mancano riferimenti all'art. 183, comma 5 – Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
- **Determinazioni di liquidazione:**
- **reg. gen. n. 147 del 28.03.2022.** Osservazioni: Manca attestazione sulla verifica dei tempi di liquidazione.
  - **Reg. gen. n. 279 del 20.06.2022.** Osservazioni: Manca attestazione sulla verifica dei tempi di liquidazione.

## **SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI**

- **determinazioni a contrarre adottate nessuna**
- **determinazioni con impegno di spesa: n reg. gen. 167 del 13.04.2022.**  
Osservazioni: Non viene specificata la finalità dell'impegno - manca riferimento all'art. 183, comma 5 e 163 comma 5 del TUEL –
- **determinazioni di affidamento diretto 100%:**
  - **reg. gen. 44 del 02.02.2022** – Osservazioni: L'affidamento viene fatto ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D. Legs. 163/2006 abrogato con il D. Legs. 50/2016, vigente codice appalti. Fra l'altro la normativa citata non è pertinente alla fattispecie in questione in quanto disciplinava affidamenti diretti in campo di esclusiva di diritti artistici. Alla fattispecie in questione si applica invece l'art. 125 comma 1 lett e) del D. Legs. N. 50/2016. Inoltre non si fa riferimento all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del codice appalti così come modificato dal DL 76/2020. Viene inoltre violato l'obbligo di acquisizione di beni e servizi tramite Consip o MEPA, giusto art. 1 comma 130 legge di bilancio 2019, in quanto trattasi di affidamento di importo pari ad € 21.111,30, quindi superiore ad € 5.000,00. Manca attestazione di assenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento. Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
  - **Reg. gen. n. 45 del 02.02.2022:** Osservazioni: L'affidamento viene fatto ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D. Legs. 163/2006 abrogato con il D. Legs. 50/2016 vigente codice appalti. Fra l'altro la normativa citata non è pertinente alla fattispecie in questione in quanto disciplinava affidamenti diretti in campo di esclusiva di diritti artistici. Alla fattispecie in questione si applica invece l'art. 125 comma 1 lett e) del D. Legs. N. 50/2016. Inoltre non si fa riferimento all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del codice appalti così come modificato dal DL 76/2020. Manca attestazione di assenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento. Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
  - **Reg. gen. 233 del 17.05.2022:** Osservazioni: manca attestazione adempimento obblighi D. Legs. 33/2013. Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
  - **Reg. gen. n. 234 del 17.05.2022:** Osservazioni: manca attestazione adempimento obblighi D. Legs. 33/2013. Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
- **determinazioni di liquidazione di spesa:**
  - **reg. gen. 138 del 28.03.2022** – Osservazioni: Manca attestazione verifica dei tempi di liquidazione.
  - **n. gen. 299 del 23.06.2022** – Osservazioni: Manca tracciabilità finanziaria. Manca attestazione verifica dei tempi di liquidazione.
  - **n. reg. gen. 297 del 22.06.2022:** Osservazioni: Non si comprende come la spesa da ottobre 2021 a gennaio 2022 sia aumentata di ben 21.000,00 euro – Manca indicazione CIG, tracciabilità finanziaria, verifica regolarità dei tempi di liquidazione e verifica Equitalia.
  - **n. reg. gen. 48 del 02.02.2022** – Manca tracciabilità finanziaria e verifica dei tempi di liquidazione.

## SETTORE SERVIZI FINANZIARI

- **determinazioni a contrarre adottate: reg. gen. 111 del 09.03.2022** – Osservazioni Manca riferimento ad art 183, comma 5 e 163 comma 5 del TUEL.
- **determinazioni con impegno di spesa adottate: reg. gen. 178 del 02.05.2022.** Osservazioni: Manca riferimento all'art 183, comma 5 TUEL. Manca attestazione assenza di conflitto di interessi ex art 6 bis della L. 241/1990. Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
- **determinazioni di affidamento diretto 100%: reg. gen. 288 del 29.06.2022: reg. gen. n. 288 del 29.06.2022.** Osservazioni: Manca riferimento all'art 183, comma 5 del TUEL. Manca riferimento all'art 36 comma 2 lett.a) codice appalti come modificato dal DL 76/2020. Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
- **determinazioni di liquidazione di spesa: reg. gen. 177 del 02.05.22.** Osservazioni: si accetta la fattura per l'intero importo di 120.000 euro ma poi si liquida solo un acconto in relazione all'esigibilità della prestazione. Tale procedura avrà contribuito ad aumentare l'importo dei debiti non pagati dell'ente e quindi ha inficiato senza dubbio l'indicatore della tempestività dei pagamenti, facendo aumentare lo stock dei debiti non pagati, e di contro contribuendo ad implementare l'obbligo dell'ente a costituire il Fondo di Garanzia, bloccando risorse dell'ente. La procedura corretta era quella di rifiutare la fattura di € 120.000,00, richiedere nota di credito e fare rimettere fattura per l'importo esigibile che l'ufficio ha accertato. Si rammenta che, il sistema di controllo delle fatture, accentrato in capo ai servizi finanziari in essere presso l'ente, non consente di applicare in maniera corretta la normativa in materia. E' necessario strutturare il sistema in maniera tale che ogni servizio controlli e accetti le fatture, in relazione agli affidamenti effettuati, e di cui si conosce l'andamento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica sottesa ai fini dell'esigibilità. Manca inoltre attestazione sulla regolarità dei pagamenti e verifica Equitalia.

## SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

- **determinazioni a contrarre adottate: reg. gen. n. 178 del 11.02.2022.** Osservazioni: Manca riferimento all'art. 183, comma 5, TUEL. Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
- **determinazioni con impegno di spesa: n. 61 reg. gen. 220 del 06.05.2022.** Osservazioni: dalla descrizione poco fluente del contenuto del provvedimento, si evince che, a fronte di una convenzione stipulata con la Trapani Servizi spa nel corso dell'anno 2019, su DDG assessoriale, per il servizio trasporto e smaltimento finale degli RSU (al netto di un periodo di fermo della precitata ditta per cui il comune ha affidato alla ditta Traina srl), il servizio urbanistica non sembra abbia proceduto preventivamente a prenotare un impegno di massima per ciascun esercizio finanziario, e a contabilizzare indi la spesa complessiva necessaria. Ma si legge dal provvedimento un avvicinarsi continuo di

provvedimenti di integrazioni di impegni di spesa, che fra l'altro non indicano neanche il periodo di acquisizione della prestazione e relativa copertura della spesa, pertanto, chi analizza il provvedimento non è nelle condizioni di comprendere se si è in presenza di fattispecie di debiti fuori bilancio. Secondo i principi contabili vigenti, D. Legs. 118/2011 e s.m.i., ed in particolare in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, ogni obbligazione giuridicamente perfezionata va registrata nelle scritture contabili dell'esercizio in corso, e imputata poi nell'esercizio di competenza, in relazione alla scadenza dell'obbligazione e quindi della sua esigibilità. Nella determinazione in questione si attua una gestione in totale difformità a tali principi, centellinando gli impegni di spesa e fra l'altro omettendo di indicare i periodi di esigibilità, ciò non consente di potere esprimere un giudizio sul perpetrarsi di fattispecie di debiti fuori bilancio.

Pertanto, si invita il servizio Urbanistica a programmare in maniera sistematica il fabbisogno di spesa (pur di massima) già all'inizio dell'esercizio finanziario, segnalandolo all'amministrazione comunale e al responsabile dei servizi finanziari per il necessario reperimento delle risorse all'interno del redigendo bilancio, in modo da allineare la spesa contabilmente secondo la gestione finanziaria del bilancio. Non risulta inoltre la verifica della white list. Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.

- **determinazioni di affidamento diretto:**

**Racc. gen. n. 34 del 31.01.2022.** Osservazioni: Dalla disamina del provvedimento emerge un uso improprio/abuso dell'istituto della proroga contrattuale di cui all'art. 106 comma 11 del codice appalti, e una totale inosservanza delle previsioni del codice degli appalti, ed in particolare dei principi di efficacia e tempestività enunciati dall'art. 2 del d.lgs. 163/2006 oggi riprodotti dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016, dei principi di concorrenzialità e di par condicio, nonché del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, come sostenuto dalla giurisprudenza prevalente e dalla stessa ANAC con deliberazione n 412/22. **ANAC sostiene, come la giurisprudenza del CDS (2882 del 2009) che la proroga tecnica dei contratti pubblici ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.** L'utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, enunciati dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 163 del 2006, oggi art. 30 comma. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016. Ora nella fattispecie in esame è fuor di dubbio che la responsabilità della mancata individuazione del nuovo operatore sia addebitabile senz'altro alle lungaggini e alla lentezza operativa della CUC. Ma a parere di chi scrive già dal mese di novembre 2021 in seguito alla comunicazione della CUC (nota prot. N. 11049 del 04.11.2021) il servizio Urbanistica ben avrebbe potuto autodeterminarsi ad espletare una nuova gara per un periodo limitato nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. Fra l'altro poco chiaro rimane dal contenuto del provvedimento il trattamento del CIG. Per orientamento ANAC la proroga non richiede un nuovo CIG, ma si sarebbe dovuto implementare l'originario CIG, stante che le prestazioni successive autorizzate in proroga non fanno altro che ampliare l'affidamento originario. Pertanto si raccomanda di prendere

urgentemente provvedimenti in merito alla problematica delle proroghe. Inoltre sarebbe opportuno rivedere i rapporti con la CUC, contestando la lentezza del funzionamento che non consente all'ente di rispettare le normative vigenti, ed eventualmente valutare anche l'ipotesi di recesso. Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.

- **Racc. gen. 88 del 23.02.2022.** Osservazioni: dal contenuto poco fluente del provvedimento (viene citata la determinazione n 101 del 11.12.2020 con la quale viene preso l'impegno di spesa per il primo trimestre 2020 – quindi in totale inosservanza delle regole contabili, per cui si sarebbe verificato un debito fuori bilancio, mentre con determinazione n. 78 del 12.07.2020 si sarebbe integrato l'impegno di spesa per il secondo semestre 2020. Quindi si provvede prima per il secondo semestre e non altrettanto per il primo semestre) emerge che l'affidamento per l'anno 2022 viene fatto con decorrenza 23 febbraio 2022 per l'importo di € 5.500,00 al lordo di IVA. Quindi in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata l'obbligazione giuridica si perfeziona a quella data, con esigibilità che matura in relazione all'espletamento del servizio. Ne deriva che il periodo dal 01 gennaio 2022 al 22 febbraio 2022 sarebbe un debito fuori bilancio. Manca verifica white list. Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
- **Racc. gen. 89 del 23.02.2022.** Osservazioni: dal provvedimento emerge che l'affidamento per l'anno 2022 viene fatto con decorrenza 23 febbraio 2022 per l'importo di € 2.200,00 al lordo di IVA, quindi in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata l'obbligazione giuridica si perfeziona a quella data con esigibilità che matura in relazione all'espletamento del servizio. Ne deriva che il periodo dal 01 gennaio 2022 al 22 febbraio 2022 sarebbe un debito fuori bilancio. Manca verifica white list. Non viene indicata la forma di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 codice appalti.
- **Racc. gen 201 del 04.05.2022.** Nessuna osservazione.
- **Racc. gen. n. 241 del 26.05.2022.** Nessuna osservazione.
- **Racc. gen. 263 del 09.06.2022.** Osservazioni: Manca riferimento all'art 163 comma 3 del TUEL.
- **Racc. gen. n. 243 del 26.05.2022.** Vedi osservazioni della determinazione racc. gen. n. 34 del 31.01.2022.
- **Racc. gen. n. 291 del 29.06.2022.** Vedi osservazioni della determinazione racc. gen. n. 34 del 31.01.2022.

- **determinazioni di liquidazione di spesa:**

- **reg. gen. n. 87 del 23.02.2022.** Osservazioni: Con il provvedimento viene liquidata una fattura dell'esercizio finanziario precedente su impegno preso contabilmente sull'esercizio 2022. Quindi di trattava di un debito fuori bilancio che il responsabile non poteva liquidare con proprio provvedimento, né tanto meno il responsabile dei servizi finanziari avrebbe potuto apporre il visto di copertura finanziaria, stante che trattavasi di fatti/obbligazioni non riconducibili al bilancio 2022. La competenza a fare

rientrare i fatti in questione nel bilancio era del consiglio comunale. Manca verifica sulla regolarità dei pagamenti.

- **Reg. n. 281 del 06.06.2022.** Osservazioni: Manca attestazione insussistenza conflitto di interessi. Manca verifica sulla regolarità dei pagamenti.

- ordinanze dirigenziali adottate nessuna.
- **provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio (procedimenti dell'edilizia – permessi di costruire): Permesso di costruire n. 2 del 30.03.2022.** Osservazioni: Manca attestazione assenza conflitto di interessi.
- **provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio (procedimenti dell'edilizia – autorizzazioni edilizie): Autorizzazione n. 4 del 02.02.2022.** Osservazioni: Manca attestazione assenza conflitto di interessi.

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

- **determinazioni a contrarre: reg. gen. 129 del 10.03.2022.** Osservazioni: Il provvedimento riguarda l'acquisizione di servizi necessari alla realizzazione del cantiere di lavoro per disoccupati in favore degli enti di culto finanziato dalla Regione Sicilia con provvedimento DDG 9482 del 09.08.2018 per la realizzazione di un'area di preghiera. Dal provvedimento si evince che l'ente ha stipulato apposita convenzione con la parrocchia (che riceve il finanziamento dalla regione) su esplicita direttiva della Regione, per cui gli enti locali dovevano svolgere da stazione appaltante. Ne è derivato un iter procedimentale che a parere di chi scrive presenta forti criticità, in quanto il Comune si è trovato a dovere predisporre/adottare provvedimenti e atti di gara senza copertura finanziaria, in quanto il finanziamento non è stato introitato dal Comune bensì dalla parrocchia, che effettua infatti tutti i pagamenti. Anomala appare la presenza del visto contabile sul provvedimento in esame, sicuramente apposto per errore. Inoltre sulla piattaforma informatica del comune non si trovano gli allegati per cui non si è in grado di verificare se per il servizio in questione è stato previsto tra i requisiti necessari di partecipazione l'iscrizione alla white list.
- **determinazioni con impegno di spesa: reg. gen. 96 del 24.02.2022.** Osservazioni: Dall'esame del provvedimento risulta un contrasto tra l'oggetto dell'atto e il contenuto del provvedimento. Infatti nell'oggetto si parla di impegno per oneri di conferimento in discarica mentre il provvedimento riguarda l'affidamento di un servizio. Il contenuto del provvedimento poco fluente contiene riferimenti normativi contrastanti, non viene esplicitato se ci sia stata consegna d'urgenza. Non contiene alcuna istruttoria relativa all'affidamento di cui trattasi. Non viene indicato il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, né tanto meno della sua esigibilità, in violazione del principio della competenza finanziaria potenziata. Risulta contrastante la dichiarazione di ultimazione dei lavori in data 13.12.2020 con l'affidamento di cui trattasi avvenuto in data 03.03.2022.

- **determinazioni di affidamento diretto:**

- **reg. gen. 11 del 24.01.2022.** Nessuna osservazione.
- **Reg. gen. n. 98 del 03.03.2022.** Nessuna osservazione.
- **Reg. gen. 121 del 09.03.2022.** Vedi osservazioni alla determinazione racc. gen. n. 34 del 31.01.2022 del responsabile Urbanistica e Territorio che valgono anche per il presente provvedimento.
- **Reg. gen. n. 122 del 09.03.2022.** Nessuna osservazione
- **Reg. gen. n. 124 del 09.03,2022.** Nessuna osservazione.
- **Racc. gen. 155 del 29.03.2022.** Nessuna osservazione.
- **Racc. gen. 135 del 25.03.2022.** Nessuna osservazione.
- **Racc. gen. 156 del 29.03.2022.** Nessuna osservazione.
- **Racc. gen. n 157 del 29.03.2022.** Vedi osservazioni alla determinazione racc. gen. n. 34 del 31.01.2022 del responsabile Urbanistica e Territorio che valgono anche per il presente provvedimento.
- **Racc. gen. n. 162 del 01.04.2022.** Osservazioni manca riferimento all'art 183, comma 5 del TUEL.
- **Racc. gen. n. 165 del 07.04.2022. Osservazioni:** valgono le stesse osservazioni contenute nella determinazione reg. gen. 129 del 10.03.2022 del servizio LL.PP. Inoltre si osserva che il provvedimento non riguarda un appalto di servizio bensì una procedura di selezione di personale, che avrebbe dovuto comportare la sottoscrizione di un contratto. Quindi si applica impropriamente la normativa sugli appalti. D'altro canto non si capisce come mai non sia stato preso il CIG visto l'errore di fondo per cui l'acquisizione viene trattata come un appalto di servizio.
- **Racc. gen. 174 del 20.04.2022.** Nessuna osservazione.
- **Racc. gen. n. 215 del 09.05.2022. Osservazioni:** valgono le stesse osservazioni contenute nella determinazione reg. gen. 129 del 10.03.2022 del servizio LL.PP.
- **Racc. gen. 216 del 10.05.2022. Osservazioni:** valgono le stesse osservazioni contenute nella determinazione reg. gen. 129 del 10.03.2022 del servizio LL.PP. Inoltre si osserva che il provvedimento non riguarda un appalto di servizio bensì una procedura di selezione di personale, che avrebbe dovuto comportare la sottoscrizione di un contratto. Quindi si applica impropriamente la normativa sugli appalti. D'altro canto non si capisce come mai non sia stato preso il CIG visto l'errore di fondo per cui l'acquisizione viene trattata come un appalto di servizio.
- **Racc. gen. n. 218 del 12.05.2022. Osservazioni:** valgono le stesse osservazioni contenute nella determinazione reg. gen. 129 del 10.03.2022 del servizio LL.PP. Inoltre si osserva che il provvedimento non riguarda un appalto di servizio bensì una procedura di selezione di personale, che avrebbe dovuto comportare la sottoscrizione di un contratto. Quindi si applica impropriamente la normativa sugli appalti. D'altro canto non si capisce come mai non sia stato preso il CIG visto l'errore di fondo per cui l'acquisizione viene trattata come un appalto di servizio.

- **determinazioni di liquidazione di spesa:**

- **reg. gen. n. 151 del 15.03.2022.** Osservazioni: manca attestazione sul rispetto dei tempi di liquidazione e sulla verifica Equitalia.
- **reg. gen. n- . 292 del 29.06.22.** Osservazioni: manca attestazione sul rispetto dei tempi di liquidazione e sulla verifica Equitalia.

- **reg. gen. 50 del 28.01.22.** Osservazioni: Manca riferimento all'art. 185 comma 5 del TUEL . Manca attestazione sul rispetto dei tempi di liquidazione
- **reg. gen. 102 del 07.03.22.** Nessuna osservazione.

**Contratti stipulati senza l'intervento del Segretario Comunale: Scrittura privata rep. N. 8 del 07.04.2022 – Servizio Urbanistica – Nessuna osservazione.**

**Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Doriana Nastasi**

La presente relazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente alla sottosezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" come previsto dall'art. 31 del D.lgs 33/13, a cura dell'Ufficio Segreteria Generale.

Le schede-griglie di valutazione e i verbali di estrazione degli atti sono depositati presso l'Ufficio Segreteria Generale.